



COMUNE DI MONTECATINI VAL DI CECINA
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N° 08 del 29/01/2009 - Prot. n. 872

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei corsi d'acqua di competenza consortile – accesso e transito sulle proprietà private da parte delle macchine operatrici e del personale incaricato.

IL SINDACO

Vista la comunicazione in data 8/01/2009 del Consorzio di Bonifica Val D'era, con la quale si richiede il rinnovo per l'anno 2009 della precedente ordinanza n. 10 del 25/02/2008, prot. 1733;

Premesso che gli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua presenti nell'ambito del territorio comunale, ricadenti nei bacini consorziali di rispettiva competenza, sono effettuati da parte del Consorzio di Bonifica Val d'Era;

Considerato che, anche al fine di agevolare le operazioni di transito dei mezzi meccanici impegnati nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, ai sensi della vigente normativa in materia, vigono disposizioni a cui i proprietari frontisti debbano attenersi;

Ritenuto opportuno ricordare a tutta la cittadinanza quali siano tali disposizioni, in modo da consentire un più agevole espletamento delle proprie funzioni da parte degli operatori incaricati dal Consorzio di Bonifica Val d'Era;

Visto il R.D. 26 luglio 1904 n.523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modifiche ed integrazioni;

Ai sensi dell'art.50 comma 3 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

RICORDA

- che il personale del Consorzio di Bonifica, o da loro incaricato, per esigenze operative, può accedere dalla proprietà privata limitrofa ai corsi d'acqua di competenza consortile per effettuare, anche con mezzi meccanici, gli interventi di manutenzione di propria competenza;
- che i proprietari dei terreni che confinano con i corsi d'acqua pubblici sono tenuti al rispetto di vari divieti e/o prescrizioni dettati dalle attuali normative;
- che, fra gli altri, sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, i seguenti: le piantagioni di alberi e siepi e lo smovimento del terreno a distanza minore di metri quattro calcolati a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda, ... qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori ... e manufatti attinenti;
- che il rispetto delle norme sopra richiamate garantisce anche una maggiore durabilità delle condizioni ottimali del corso d'acqua, un idoneo transito alle macchine operatrici preposte agli interventi manutentivi e la possibilità del deposito dei materiali di risulta dei lavori;
- che le violazioni alle norme sopra richiamate sono accertate e sanzionate, ai sensi della normativa vigente.
- a norma dell'art. 8 della L. 241 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Istruttore Direttivo di P.M. Davide Bartolini;

DISPONE

di rendere nota la presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio, trasmissione al Consorzio di Bonifica che opera sul territorio comunale e dandone notizia a mezzo dei locali organi d'informazione.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni, o in alternativa ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dalla Residenza Comunale, li 29/01/2009.

